



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI  
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



**GAL TERRE  
ASTIGIANE** nelle Colline  
Patrimonio  
dell'Umanità

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI  
SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

AMBITO TEMATICO: "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO"

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

MISURA 6 -SOTTOMISURA 7.6

OPERAZIONE 7.6.4 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL  
PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE "

Bando n. 3/2019

Errata corrige n. 1

## II PARTE: OGGETTO DEL BANDO

...

### 10. Tipologia di interventi ammissibili ed inammissibili

L'aiuto di cui alla presente Operazione è concesso esclusivamente per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale (si veda paragrafo 14).

Fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, si può intervenire su:

- a) Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti;
- b) Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze;
- c) Aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale e siti interessati da interventi di mitigazione e/o ripristino del paesaggio.

Il GAL, coerentemente con le proprie linee strategiche e in ragione dei fabbisogni rilevati sul proprio territorio, intende sostenere esclusivamente le seguenti tipologie di **INTERVENTI AMMISSIBILI** relativamente a beni appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del territorio del GAL:

1. Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, beni storico-artistici in essi collocati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di facciate, cinte murarie, fontane, monumenti storici, edifici signorili, edifici religiosi, ecc...) e relativi volumi e pertinenze, comprese le aree esterne di pertinenza dei beni stessi; nel caso di beni ecclesiastici di proprietà privata, si prega di far riferimento quanto definito nel paragrafo 3 "Beneficiari";
2. Recupero/riqualificazione/rifacimento della pavimentazione esclusivamente nei nuclei storici e negli spazi a fruizione pubblica compresi nei nuclei storici individuati e vincolati dal PRGC ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e/o dove siano presenti uno o più edifici/manufatti di rilevanza storico-artistica, culturale, ecc..., prevalentemente in buono stato di conservazione, anche senza interventi sull'edificio/manufatto stesso (es. piazzette, corti chiuse di edifici, ecc...);
3. Riqualificazione energetica di natura edile (impiantistica esclusa) dei beni di cui al precedente punto 1, con tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal Manuale del GAL. Tali interventi devono essere complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico nei limiti del 50% del costo totale dell'intervento ammissibile e potranno riguardare esclusivamente interventi di natura edile sull'edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni;
4. Realizzazione/rifacimento di impianti tecnologici (es. elettrico, termico, idrico, ecc...), purché strettamente funzionali a garantire la fruizione pubblica del bene e comunque nel limite massimo del 30% del costo totale dell'intervento ammissibile. Tali interventi non possono avere ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa (es. impianti fotovoltaici, impianto solare termico, ...) e devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto.
5. Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di manufatti rurali esistenti e relative aree pertinenziali, riconducibili alle tipologie individuate dal Manuale del GAL (a titolo di esempio muretti a secco, fontane, pozzi, edicole, cappelle campestri, ecc...); se trattasi di manufatti non riconducibili alle tipologie individuate nel Manuale, questi dovranno essere di comprovata rilevanza storico-documentaria;
6. Recupero, valorizzazione e riqualificazione funzionale di aree aperte di rilevanza naturalistica o connesse a contesti antropizzati di comprovata valenza naturalistica, storico-documentaria o paesaggistica;
7. Allestimenti interni ed esterni (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica permanente del bene recuperato (eventualmente regolamentata), anche attraverso tecnologie innovative, sistemi ICT e info-grafica, compresa cartellonistica descrittiva del bene recuperato, solo se realizzati come

completamento degli interventi di cui ai punti precedenti (salvo quanto definito al paragrafo 14). L'allestimento è ammesso solo nel caso in cui costituisca un completamento di un intervento di cui ai precedenti punti (di un intervento, cioè, candidato a finanziamento nell'ambito della presente operazione).

Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:

1. Interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (par. 9), con gli interventi ammissibili (par. 10) e con le spese ammissibili (par. 11); a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nel Manuale del GAL sono indicati come non compatibili.
2. Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati ai paragrafi 12 e 13;
3. La sovrapposizione con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento.

## 11. Spese ammissibili e non ammissibili

Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:

- ✓ Spese per interventi materiali: recupero, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, edifici, manufatti e loro pertinenze, aree naturalistiche e paesaggistiche (opere edili e impiantistica); per l'impiantistica valgono le limitazioni relative agli impianti tecnologici di cui al precedente paragrafo 10;
- ✓ Spese di allestimento complementari e coerenti con il recupero architettonico/paesaggistico:
  - acquisto/acquisizione di arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi con specifica finalità turistica;
  - pannelli informativi, bacheche, nel rispetto della normativa di riferimento;
  - acquisizione e sviluppo di programmi informatici, nel limite del 10% del costo totale dell'intervento ammissibile.Tutto quanto sopra riportato, comprensivo dei costi di installazione, deve rispettare quanto previsto al par. 10 "allestimenti interni ed esterni per la fruizione pubblica permanente del bene recuperato".
- ✓ spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12% dell'investimento totale (ad esclusione delle spese per l'acquisto di arredi e attrezzature), comprensive delle spese tecniche dovute al coordinatore per la sicurezza e degli oneri previdenziali indicati nelle parcelle emesse dai liberi professionisti;
- ✓ IVA nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 37 comma 11 e 69 comma 3 del Reg (UE) n.1303/2013 e delle disposizioni normative nazionali (par. 3.13 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016); (In sintesi l'IVA è ammissibile "in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione Nazionale sull'IVA"). Si precisa che l'IVA deve essere inclusa nei costi con riferimento al rispetto dei limiti percentuali indicati nei paragrafi 10 e 11 del Bando.

Fermo restando quanto previsto al precedente par. 10, le spese sono ammissibili anche su beni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno cinque anni dalla data del saldo finale del contributo, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario del bene oggetto di intervento. Tale documentazione deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa.

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- ✓ acquisto di immobili, fabbricati e terreni;
- ✓ interventi di demolizione e ricostruzione, conferimento in discarica anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc.);
- ✓ lavori in economia (contributi in natura);

- ✓ interventi riguardanti immobili a fini abitativi e le abitazioni dei privati;
- ✓ interventi di sola messa in sicurezza;
- ✓ interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.)
- ✓ **interventi riguardanti sole opere interne salvo quanto specificato al par. 14 - lettera k j "Condizioni specifiche di ammissibilità al contributo";**
- ✓ interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa;
- ✓ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti interni considerati ammissibili;
- ✓ acquisto di arredi, macchinari e attrezzature usati;
- ✓ acquisto di beni e attrezzature in leasing;
- ✓ acquisto di veicoli;
- ✓ funzionamento e gestione dell'immobile;
- ✓ opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo;
- ✓ interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nel Manuale del GAL e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- ✓ spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti la data di presentazione della domanda;
- ✓ spese per adeguamento a norme obbligatorie;
- ✓ interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da bandi pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- ✓ acquisto di materiali di consumo o beni non durevoli (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, carta, ecc...);
- ✓ oneri amministrativi e finanziari e spese per il personale;
- ✓ spese bancarie ed interessi passivi;
- ✓ ogni tipo di spesa finanziata con ribassi d'asta;
- ✓ realizzazione di spese promozionali, nuovi siti internet o aggiornamento di siti esistenti;
- ✓ realizzazione/recupero/riqualificazione di sentieri e itinerari;
- ✓ riqualificazione di aree camper, campo di beach/green volley, campo di calcetto, ecc....

## 12. Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

## 13. Condizioni generali di ammissibilità al contributo

L'intervento dovrà rispondere alle seguenti CONDIZIONI GENERALI di ammissibilità:

- a) La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati al paragrafo 13 *"Finalità dell'operazione"* è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
- b) In base al Paragrafo 6.5, pag. 18, del Manuale ARPEA *"Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti"*.

- c) Non sono ammesse spese finanziate con ribassi d'asta.
- d) Relativamente al periodo di ammissibilità delle spese, vale quanto segue:
- sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura sia alla data del pagamento/addebito (salvo spese generali legate ai progetti, ammissibili se effettuate nei 180 giorni precedenti la data di presentazione della domanda);
  - le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della data di presentazione della domanda telematica di pagamento, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
  - Per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti dal Bando;
  - Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.
  - Non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
- e) Per i richiedenti Enti Pubblici: le spese, per essere ammesse al sostegno, devono derivare da un progetto realizzato ai sensi della normativa vigente in termini di appalti pubblici.
- f) **SPECIFICA DELLE ENTRATE NETTE**
- Per tutte le tipologie di intervento che possono generare possibili introiti dopo il loro completamento, si specifica che per esse è necessario prestare particolare attenzione alle possibili "entrate nette" che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono "*i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento*". Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette [così come definite all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si veda estratto della normativa in Appendice A al Bando]: in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 20% (per gli Enti Pubblici) e al 40% (per gli Enti Privati) dell'investimento ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell'istruttoria della domanda di saldo). I beneficiari dovranno impegnarsi in tal senso sia all'atto della presentazione della domanda di sostegno (Allegato 5), sia in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo. Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra il GAL effettuerà appositi controlli a campione. I beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che il GAL riterrà necessaria al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette superiori al 20% (per gli Enti Pubblici) e al 40% (per gli Enti Privati) dell'investimento ammesso a finanziamento, quest'ultimo sarà rideterminato deducendo l'importo di "entrate nette" corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire all'Organismo Pagatore la quota di contributo indebitamente percepita. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
- g) La domanda di sostegno ed il progetto allegato saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla

relativa attribuzione dei punteggi così come definiti al paragrafo 19 “*Criteri di selezione per la valutazione delle domande*”. Sarà facoltà dell’Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell’ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi. All’atto dell’accertamento finale sulla domanda di saldo verrà effettuata la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel progetto approvato dal GAL.

## 14. Condizioni specifiche di ammissibilità al contributo

L’intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti **CONDIZIONI SPECIFICHE** di ammissibilità:

- a) Sono **ammissibili** investimenti relativi alla riqualificazione del “**patrimonio formalmente riconosciuto**” come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti, in cui rientrano esclusivamente i seguenti beni:
  - ✓ i beni individuati ai sensi della Parte Seconda “Beni culturali” e della Parte Terza “Beni paesaggistici” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004);
  - ✓ gli edifici ed i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell’art. 24 “Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici” della L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;
  - ✓ gli ambiti (core e buffer) riconosciuti come patrimonio dell’Umanità Siti UNESCO;
  - ✓ gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995 “Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale”;
  - ✓ le aree ricadenti in Aree Protette di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 39 della L.R. 19/2009;
  - ✓ le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano paesaggistico regionale - Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio).
- b) Gli interventi devono essere coerenti:
  - ✓ gli interventi devono essere coerenti sia con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e sia risultare conformi con le eventuali prescrizioni specifiche (nel caso si intervenga su un bene inserito nel catalogo dei beni paesaggistici del PPR);
  - ✓ con le indicazioni per il sito UNESCO (per gli interventi ricadenti in area UNESCO).
- c) Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL e con le linee guida previste dal Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico di cui all’Op. 7.6.3, che fornisce le opportune indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell’area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico;
- d) Per interventi di recupero non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc), gli interventi devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale di cui all’Op 7.6.3;
- e) L’intervento oggetto di finanziamento, presentato da soggetti pubblici o privati, deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il Manuale di cui all’Op 7.6.3 nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, come previsto della Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 che recita “*Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono, inoltre, essere inseriti nelle parti che presentano la maggior analogia, mentre le tematiche che necessitano di una trattazione approfondita o che siano già trattate in documenti, regolamenti o atti comunali vigenti, possono essere prodotte sotto forma di specifico allegato o specifico regolamento comunale (ad esempio il piano del colore, il piano dell’arredo urbano, il piano del verde, il catalogo dei beni culturali o altri manuali e linee guida)*” pena la non ammissibilità della domanda di sostegno. Tale Delibera di Consiglio Comunale deve essere trasmessa al GAL pena la non ammissibilità della domanda;

- f) il titolo ad intervenire sui beni deve avere durata almeno quinquennale a partire dalla data di liquidazione della domanda di pagamento da parte del GAL e deve già essere posseduto alla data di presentazione della domanda di contributo **o al più tardi in sede di “Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo” (si veda paragrafo 24);**
- g) il beneficiario deve assicurare il vincolo di destinazione d’uso per i successivi 5 anni dalla data di richiesta del saldo. Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall’uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d’uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL;
- h) L’intervento deve interessare un manufatto o un areale esemplare di paesaggio rurale nel suo complesso, in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l’immediata fruibilità pubblica/visiva permanente;
- i) Gli interventi parziali sono ammissibili, rispetto ai progetti complessivi, solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell’edificio/manufatto/area esemplare del paesaggio rurale tradizionale ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
  - l’intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di recupero;
  - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia garantita per quest’ultimo l’immediata fruibilità pubblica;
- j) Nel caso di opere interne (edili, impiantistica, ecc..., escluso allestimenti), queste devono essere finalizzate a fruizione pubblica permanente (spazi museali e simili ecc...) e potranno essere ammesse anche in assenza di opere esterne, solo se l’edificio è in buono stato di conservazione oppure se l’edificio è anche o è già stato oggetto, all’esterno, di adeguati interventi di restauro e riqualificazione che connettono l’intervento richiesto al GAL ad un più ampio progetto riguardante il recupero nel tempo del bene interessato o di parte di esso;
- k) In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve economie derivanti da scontistica); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
- l) Per le domande che prevedano investimenti in aree Rete Natura 2000 dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all’art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all’assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
- m) Il bene oggetto di intervento deve essere conforme alla destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici vigenti; nella documentazione da allegare alla domanda sarà richiesto il Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento o richiesta del Certificato col Protocollo del Comune per avvenuta ricezione (per gli Enti Privati) o il parere dell’Ufficio tecnico, e di altri settori comunali o uffici competenti, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (per gli Enti Pubblici);
- n) Gli eventuali impianti tecnologici devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto;
- o) Qualora siano previsti interventi di riqualificazione energetica, questi ultimi devono essere complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico nei limiti del 50% del costo totale dell’intervento e non potranno avere ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa (es. impianti fotovoltaici) ma potranno riguardare esclusivamente interventi di natura edile sull’edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni;
- p) Nel caso di opere interne e di allestimento di spazi (si veda anche paragrafo 10) questi devono essere

- finalizzati a fruizione pubblica permanente (spazi museali e simili) e dovrà essere allegato un piano di gestione che dimostri la sostenibilità economica delle attività svolte;
- q) Sulla base delle specificità eventualmente individuate dal manuale, possono essere previsti interventi di ripristino del paesaggio e mitigazione e mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”;
  - r) i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell’informazione turistica relative all’intervento finanziato.